

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Agostino Chiappiniello	Presidente
Enrico Torri	Consigliere
Fernanda Fraioli	Consigliere
Elena Tomassini	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 52859 del Ruolo generale, presentato dal sig. FEO Luciano, c.f. FEOLCN65L13F839H, notificato il 9.10.2017 e depositato il 2.11.2017, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Brunella MEROLA e con lei elettivamente domiciliato in Roma alla via Vittoria Colonna n. 32 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe LO PINTO (Studio Cintioli & Associati).

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 277/2017, depositata il 10.07.2017, notificata il 12.10.2017.

Visti l'appello e tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019, con l'assistenza del Segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore consigliere Elena Tomassini, l'Avv. Sergio Perongini in sostituzione dell'Avv. Merola per l'appellante, e il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. cons. Sabrina D'Alesio.

FATTO

La sentenza indicata in epigrafe aveva condannato il prof. Luciano FEO, all'epoca Professore Associato, nominato nel 2002 per il settore scientifico disciplinare ICAR/08 (Scienza delle costruzioni) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno, al risarcimento del danno della somma di € 117.774,21, oltre interessi legali e alle spese di lite.

Il danno conseguiva dallo svolgimento, nel periodo 2009/2012, di numerosi incarichi relativi ad attività libero professionale, in assenza di regolare autorizzazione. Una partita di danno derivava dalla differenza tra quanto percepito in regime di tempo pieno e le somme spettanti in regime di “tempo definito” e pari a € 59.971,21, mentre la rimanente somma da quanto illegittimamente percepito per svariati incarichi libero-professionali svolti in assenza di autorizzazione ovvero con autorizzazione non ritenuta regolare dal Giudicante. Il giudice di primo grado, peraltro, rideterminava in via equitativa tale ultima somma, previa decurtazione del 50% (pari a € 57.803,00) per le ritenute IRPEF in quanto si trattava di importi comunque recuperati dall'Erario.

Avverso la decisione presentava tempestivo gravame il prof. Feo, lamentando:

1. Error in iudicando, difetto di giurisdizione della Corte dei conti per violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del d.P.R. n. 312 del 1980, dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 30.12.2010, dell'art. 112 c.p.c. nonché del Regolamento di Ateneo D.R. n. 4929 dell'11.11.1998 e del Regolamento di Ateneo D.R. n. 830 del 10.03.2010, per aver esercitato un potere non conferitole dalla legge; in particolare, il d.

L.vo n. 165 del 2001 non era applicabile nei confronti dei docenti universitari, ai sensi dell'art. 3, II comma, del d. lgs. n. 165 del 2001 e l'unico riferimento in questione era rappresentato dall'art. 53, comma VII, secondo periodo, che si limita a demandare agli statuti e al regolamento di Ateneo l'individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi. I docenti universitari non erano tenuti ad essere autorizzati per incarichi occasionali né a loro era estensibile la sanzione del riversamento dei compensi percepiti in assenza di autorizzazione. La sentenza impugnata aveva trascurato di riportare l'art. 11, quinto comma, lett. a), del d.P.R. n. 312 del 1980 che, a seguito delle modifiche di cui all'art. 3 della legge n. 118 del 1989 aveva fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato e degli enti pubblici territoriali e di ricerca nonché le attività per conto delle amministrazioni dello stato, enti pubblici e organismi assimilati. Dal 2010, con la c.d. Riforma “Gelmini” (legge n. 240 del 2010), era stato consentito lo svolgimento di attività retribuita di valutazione, referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ed attività pubblicistiche ed editoriali; i professori e i ricercatori a tempo pieno potevano inoltre svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. Il prof. Feo non aveva svolto attività libero professionale non avendo egli una struttura organizzata né svolto attività continuativa ma meramente occasionale, come dimostrato dalla stessa informativa della Guardia di

Finanza.

La sentenza andava censurata non soltanto perché aveva stabilito la propria giurisdizione in assenza di attività libero-professionale ma anche perché non aveva esaminato le ragioni della difesa né argomentato il proprio dissenso sul punto.

2. *Error in iudicando*, difetto di giurisdizione della Corte dei conti per violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del d.P.R. n. 312 del 1980, dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 30.12.2010, dell'art. 112 c.p.c. nonché del Regolamento di Ateneo D.R. n. 4929 dell'11.11.1998 e del Regolamento di Ateneo D.R. n. 830 del 10.03.2010, per aver omesso di rilevare la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della pretesa fatta valere. L'atto di citazione era nullo perché era stata indicata, quale amministrazione danneggiata, la Regione Campania anziché l'Università degli Studi di Salerno. Contrariamente a quanto statuito dall'impugnata decisione, che l'aveva definito un mero refuso, si trattava di un errore sostanziale e presente, altresì, nelle conclusioni, parte della citazione che delimita il *petitum* dell'azione e i poteri cognitori e decisorii del giudice. Sussisteva un insanabile contrasto tra quanto richiesto dall'attore e quanto ritenuto in sentenza.

3. *Error in iudicando*, difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Amministrativo per violazione dell'art. 53 e dell'art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001.

La violazione del dovere di esclusività dava luogo ad un credito del datore di lavoro del dipendente pubblico verso i soggetti obbligati di natura privatistica, come ritenuto da varie decisioni della Corte dei conti in sede

territoriale.

4. Error in iudicando, difetto di giurisdizione della Corte dei conti per violazione dell'art. 53 e dell'art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001.

Soltanto nel caso di inefficace escussione del soggetto erogante da parte dell'Università di Salerno poteva procedersi alla contestazione dell'omesso versamento al prof. Feo.

5. Error in iudicando, difetto di giurisdizione della Corte dei conti per violazione dell'art. 1 e dell'art. 5 c.g.c., della l. n. 240/2010, del d.p.r. 382/1980 e del d. lgs. n. 165 del 2011, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 25 della Costituzione, dell'art. 2 c.p., del principio *nullum crimen sine lege*, per irrogazione di una sanzione per un fatto non previsto dalla legge.

Le richiamate norme non contemplavano la sanzione del riversamento degli importi percepiti a seguito dell'omessa comunicazione dell'incarico. Gli emolumenti percepiti dall'appellante erano relativi ad incarichi non soggetti alla preventiva autorizzazione. La sentenza impugnata non aveva indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non accogliere le argomentazioni difensive in primo grado.

6. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché la sentenza ha omesso di pronunciarsi sull'inesistenza del potere giuridico della Corte dei conti di pronunciarsi sulla disapplicazione delle autorizzazioni.

La sentenza aveva omesso di pronunciarsi sull'illegittimità delle autorizzazioni rilasciate dall'Università e disapplicate, non indicando le autorizzazioni illegittime e le ragioni e limitandosi ad affermazioni generiche; il potere di disapplicazione spetta al solo giudice ordinario e non a quello contabile, e la sentenza della Corte di cassazione di riferiva ad ipotesi differenti. La disapplicazione degli atti di autorizzazione ledeva l'autonomia dell'Università quale ente di rilevanza costituzionale. La decisione non aveva indicato le patologie degli atti disapplicati ai sensi dell'art. 21 *septies* della legge n. 241 del 1990; la stessa Procura regionale aveva qualificato il vizio come mera irregolarità; si trattava di un mero mutamento della società committente nel corso dell'attività senza che fosse cambiata la natura privata dell'ente conferente. L'oggetto dell'autorizzazione rimaneva la tipologia dell'attività e la natura dell'impegno profuso dal dipendente. Anche l'omessa o insufficiente indicazione dell'importo presunto non rivestiva la natura di un vizio idoneo alla disapplicazione dell'autorizzazione, essendo impossibile, in alcuni incarichi, determinare *ex ante* l'ammontare dell'onorario. Inoltre, la sentenza da un lato aveva dichiarato di disapplicare le autorizzazioni illegittime, dall'altro aveva affermato, nel richiamare un precedente giurisprudenziale, che si trattava di un meccanismo incidentale diverso da quello della disapplicazione, essendo volto unicamente all'accertamento del danno erariale.

7. *Error in iudicando*, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R.

n. 830 del 10.03.2010, contraddittorietà della sentenza sull'improcedibilità per un danno prescritto, infondatezza della pretesa fatta valere.

La sentenza, pur avendo affermato di giudicare unicamente sul danno erariale maturato nel periodo ottobre 2009/dicembre 2012, aveva condannato, tra l'altro, l'appellante, anche per un incarico di cui alla fattura emessa in data 13.5.2009, nei riguardi del prof. Ascione dell'importo lordo di euro 9.360,00, posta di danno palesemente prescritta poiché l'invito a dedurre era stato emesso l'11.11.2014 e notificato il 26.11.2014. In secondo luogo, la sentenza aveva pronunciato *ultra petita*, poiché la Procura, nell'atto di citazione, aveva dichiarato di non voler agire per le partite di danno anteriori all'ottobre 2009. La sentenza andava annullata e riformata *in parte qua*.

8. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché la sentenza ha ommesso di pronunciarsi sulla conformità degli incarichi assunti alla legge.

L'impugnata decisione aveva ommesso l'esame analitico dei singoli incarichi, come richiesto e documentato dalla Difesa, che avrebbe evitato di condannare il professore per un'attività conforme alla legge oppure due volte per lo stesso incarico oppure, ancora, per incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria. Si procedeva poi ad un analitico esame degli incarichi contestati.

6.1) Incarichi anno 2009. In relazione all'incarico per l'importo di € 9.360,00, conferito dal prof. Ascione Luigi, all'epoca professore ordinario di scienza

delle costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno. L'incarico era stato svolto lecitamente, ai sensi dell'art. 11, comma 5, lett. B) del d.P.R. n. 382 del 1980 essendo l'attività di docenza universitaria a tempo pieno compatibile con lo svolgimento di attività scientifica e pubblicistica al di fuori dei compiti istituzionali; si trattava, infatti, di un lavoro scientifico, di carattere editoriale, frutto di una collaborazione venticinquennale dell'appellante con il prof. Ascione e che aveva prodotto numerosi testi scientifici e universitari con la riedizione dei volumi di testo. La collaborazione era terminata nel 2009 con la corresponsione del compenso per tutte le attività svolte dal 2001 al 2010.

Il prof. Ascione, sentito dal P.M. aveva confermato la versione del professore.

6.2) Incarichi anno 2010. Il primo aveva ad oggetto una consulenza tecnico scientifica relativa all'impiego ed alla modellazione agli elementi finiti di materiali compositi fibrorinforzati nell'ambito della riabilitazione strutturale di costruzioni esistenti. L'incarico era stato fatturato nel 2010 ma commissionato nel 2009; pertanto nel periodo di vigenza del d.P.R. n. 312 del 1980. Si trattava di formazione, comunicazione e divulgazione scientifica, come confermato dall'ing. Di Marco, legale rappresentante della società committente, sentito in data 5.09.2016, per la quale non era necessaria l'autorizzazione.

Il secondo incarico, conferito dalla società C. Lotti & Associati, era stato pagato da altra società (RCM Costruzioni s.r.l.). In realtà, non vi era stata la sostituzione di un soggetto committente con un altro, perché la società C. Lotti era stata incaricata della progettazione tecnica di un impianto, che doveva essere realizzato dall'A.T.I. DanecoImpianti + RCM Costruzioni + Ros Roca.

Nel momento della richiesta di autorizzazione il prof. Feo ignorava che il pagamento sarebbe stato effettuato direttamente dalla società aggiudicataria dei lavori. L'attività era relativa ad una consulenza e non di progettazione e di direzione dei lavori e la Procura attrice era incorsa in contraddizione, sostenendo da un lato che si trattava di attività di progettazione e di direzione dei lavori e dall'altro di attività consulenziale. Tale perplessità si era riverberata sul diritto di difesa, rendendo impossibile comprendere quale attività gli fosse contestata. In ogni caso la Procura non aveva provato che si trattava di attività di progettazione e di direzione dei lavori; al più, come ammesso dallo stesso Attore, si trattava di una mera irregolarità, trattandosi comunque di due soggetti privati, mentre l'oggetto della prestazione era il discrimine per stabilire se l'attività avrebbe potuto essere autorizzata. L'attività era altresì compatibile con il regime di professore a tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010.

6.3) Incarichi anno 2011.

Incarico a favore della STCV s.r.l. per € 15.600,00.

Si trattava di attività di formazione, comunicazione e divulgazione scientifica sostanziatesi in un ciclo di lezioni e seminari di carattere occasionale sulle problematiche del corretto impiego dei materiali compositi fibrorinforzati nell'ambito della riabilitazione di costruzioni esistenti.

Il prof. Feo aveva predisposto materiale esplicativo (slide e diapositive), come confermato dalla dichiarazione dell'ing. Giovanni Di Marco. L'incarico era stato commissionato e svolto nel 2010 anche se il pagamento della prestazione e l'emissione della relativa fattura erano avvenuti nel 2011.

Incarico nei confronti del Condominio Palazzo Senatore di Salerno. Si trattava

di un incarico arbitrale conferito dal Presidente del Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 810, II comma, c.p.c. Rientrava, dunque, nell'ambito dell'art. 11, comma 5, lett. A), del d.P.R. n. 382 del 1980, essendo svolto per conto dell'amministrazione dello Stato (perizie giudiziarie). Era inoltre decorso il termine prescrizione essendo stato conferito e svolto nel 2008, essendo irrilevante il momento del pagamento perché non era stata contestata la condotta di omesso riversamento all'amministrazione di appartenenza del relativo compenso.

Incarico conferito dalla Costruzioni Penzi ingg. S.p.A. (€ 3.120,00) con l'emissione di due distinte fatture (la n. 2 e la n. 3 in data 3.1.2011).

L'incarico era stato svolto nel 2010 ed era relativo a consulenza tecnico scientifica ad attività di collaudo da commissionare a Laboratori Ufficiali. Il prof. Feo aveva posto in essere una serie di simulazioni numeriche finalizzate alla definizione di un programma di prove che consentisse di accertare la sicurezza dell'opera. Tanto trovava suffragio nelle dichiarazioni del procuratore generale della Costruzioni ingg. Penzi.

Incarico relativo all'anno 2011 conferito dalla STCV (€ 15.600,00).

La contestazione era errata, poiché l'importo era una duplicazione del primo incarico. Il prof. Feo aveva emesso due fatture (la n. 4/2011 di € 1.040,00) e la n. 6/2011 di € 14.560,00.

Incarico conferito dall'ing. Giuseppe De Pascale (€ 6.760,00).

Si trattava di una consulenza resa dall'appellante in qualità di esperto per l'utilizzo di un software per il calcolo strutturale sugli elementi finiti e dei suoi fondamenti teorici, di cui l'ing. Feo era stato sviluppatore. L'incarico era stato autorizzato con atto n. 86 del 2011 e non era relativo ad attività di

progettazione, che era stata svolta da altro ingegnere, come da denuncia di lavori per l'autorizzazione sismica presentati al Genio Civile di Salerno.

Incarico per la Sapi scarl e relativo a consulenza tecnico scientifica ad attività di collaudo e prove svolte nel periodo luglio 2007/settembre 2009 (€ 7.280,009). In dettaglio, si trattava di consulenza sulle novità normative del D.M. 14.1.2008 ("Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) sul collaudo delle strutture, come comprovato dalla dichiarazione del sig. Ernesto Penzi trasmessa a mezzo pec. L'attività era, dunque, compatibile anche con il regime di professore a tempo pieno ai sensi del d.P.R. n. 312 del 1980 e dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010.

6.4 Anno 2012.

Il primo incarico (per un importo di € 15.600,00) era stato conferito dalla Costruzioni ingg. Penzi ed era relativo a una consulenza nel settore della modellazione strutturale agli elementi finiti, avente natura di insegnamento dell'utilizzo di un software e dei suoi fondamenti teorici. Pertanto, esso non era incompatibile con l'attività di professore a tempo pieno e non era necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art.6 comma 10, della legge n. 240 del 2010.

Il secondo incarico (per € 5.330,00), erogato dalla Fondiaria SAI S.p.A., era relativo ad un incarico conferito dal Tribunale di Avellino, quale componente del Collegio dei Consulenti tecnici di ufficio, nell'ambito di un procedimento civile, come si evinceva dal decreto di liquidazione del 5.6.2012. Per detta attività non era prevista l'autorizzazione neppure per i docenti a tempo pieno, trattandosi di attività svolta per conto dell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 11, comma 5, lett. A), d.P.R. n. 382 del 1980.

9. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché la sentenza aveva ommesso di rilevare che era stata contestata due volte la stessa partita di danno, omettendo di indicare le ragioni per le quali non aveva accolto il rilievo formulato dalla difesa sul punto.

Era stato computato, erroneamente, per due volte il medesimo importo di € 15.600,00 relativo ad un unico incarico di consulenza tecnico scientifica, per la quale erano state emesse due fatture (la n. 4/2011 di € 1.040,00 e la n. 6/2011 dell'importo di € 14.560,00). L'errore era evidente risultando dall'esame delle fatture, dalle dichiarazioni dell'ing. Di Marco, amministratore unico della società conferente (STCV s.r.l.) e dalla consulenza contabile di parte del dr. Raffaele D'Arienzo. L'impugnata sentenza aveva ommesso di indicare le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni difensive, con grave vulnus al diritto di difesa.

10). Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché la sentenza aveva desunto irragionevolmente il dolo contrattuale da un fatto inesistente, l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di presunti compensi mai percepiti, omettendo di indicare le ragioni

per le quali non aveva accolto il rilievo formulato dalla difesa sul punto.

La Guardia di Finanza prima, la Procura e la Sezione poi avevano erroneamente riferito un compenso ad una fattura con diverso importo e pertanto non avevano rinvenuto il relativo compenso nella dichiarazione dei redditi. Si trattava delle fatture di cui al motivo precedente, la cui somma era € 15.500,00. La sentenza non aveva considerato le argomentazioni difensive, sicché il dolo contabile non poteva essere desunto dall'asserita mancata dichiarazione dei redditi relativi.

11. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché la sentenza omette di esaminare la questione della configurabilità del danno erariale anche dal mancato versamento degli onorari relativi ad attività di consulenza e omette di indicare le ragioni per le quali non ha accolto il rilievo formulato dalla difesa sul punto.

Erroneamente la decisione impugnata aveva ritenuto che l'incarico riguardasse un'attività di progettazione, mentre si trattava di consulenza per una successiva attività di progettazione, consentita dall'art. 6, decimo comma, della legge n. 240 del 2010. L'attività di consulenza non poteva essere limitata all'ambito della docenza universitaria perché equivaleva a ridurre tale attività al novero di quelle già consentite, se non imposte, al docente. L'attività di consulenza non doveva essere confusa con quella professionale finale e non era ricompresa in quelle incompatibili con la posizione di docente

universitario o da svolgere previa autorizzazione del Rettore. Il solo limite era quello dell'assiduità e reiterazione delle attività tali da integrare l'esercizio di un'attività libero-professionale.

12. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010: contestazione della sussistenza della c.d. prima partita di danno derivante dalla maggiorazione della retribuzione.

La disciplina dell'incompatibilità tra la docenza a tempo pieno e l'attività libero-professionale non prevedeva la sanzione della restituzione dei trattamenti stipendiali percepiti. Diversamente ritenendo, si sarebbe trattato di una responsabilità meramente formale. La restituzione delle differenze retributive potrebbe trovare fondamento esclusivamente nell'ipotesi in cui lo svolgimento di attività incompatibili abbia inciso sull'attività didattica e scientifica, di cui la Corte non aveva fornito alcuna prova.

13. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché la sentenza omette di esaminare la questione dell'insussistenza del danno erariale contestato derivante dal fatto che il prof. Feo aveva assolto tutti i suoi doveri di dipendente dell'Università di Salerno omettendo di indicare le ragioni per le quali non aveva accolto il rilievo

formulato dalla difesa sul punto.

Si riportava tutta l'attività didattica e scientifica svolta dall'appellante nei distinti periodi 1992/2008, 2009/2013 e dal 2014 ad oggi, evidenziando l'intensità con cui erano stati assolti i doveri didattici e il numero e il valore della pubblicazioni e dell'attività di ricerca, come da relazione valutativa del 26.7.2016 del Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo, nonché l'attività gestionale e di ricerca anche internazionale. In adesione ad un recente precedente della stessa Corte campana, il danno erariale doveva ritenersi integralmente assorbito dall'arricchimento derivante dall'espletamento della prestazione lavorativa.

14. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010, contraddittorietà della sentenza per aver omesso di defiscalizzare la c.d. maggiore retribuzione.

La sentenza era contraddittoria nella parte in cui da un lato aveva ritenuto di scomputare dagli importi contestati le ritenute fiscali e, dall'altro, aveva calcolato gli importi al lordo degli oneri contributivi.

15. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché la sentenza aveva omesso di esaminare la questione

dell'esercizio del potere di riduzione della sanzione, per ricondurla a equità, e aveva omesso di indicare le ragioni per le quali non ha accolto il rilievo formulato dalla difesa sul punto.

La motivazione della Corte territoriale che aveva escluso il potere di riduzione dell'addebito consisteva in una affermazione di mero stile, tautologica e, altresì, lesiva del diritto della difesa, di cui aveva tralasciato le controdeduzioni. Inoltre, non si era in presenza di una colpa grave né di una colpa lieve.

16. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010 per l'eccessiva contestazione della c.d. seconda partita di danno.

La sentenza aveva condannato il prof. Feo al riversamento della somma degli importi percepiti per gli incarichi svolti negli anni dal 2009 al 2012 ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, erroneamente perché la situazione di incompatibilità doveva essere relativa all'anno di svolgimento dell'incarico e non quello del pagamento. Le attività svolte nel tempo non consentivano di ritenere lo svolgimento di un'attività libero professionale per tutto l'arco di tempo e comunque essa era stata previamente autorizzata.

17. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R.

n. 830 del 10.03.2010 per eccessiva estensione del periodo di tempo contestato. La Procura non aveva dimostrato il tempo impiegato dal professore per eseguire gli incarichi.

18. Error in iudicando, violazione dell'art. 53 d.l. n. 165/2001, dell'art. 11, co. 5, lett. a) del D.P.R. 382/1980, dell'art. 6, comma 10, l. n.240 del 30.10.2010, dell'art. 112 c.p.c., nonché del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4929 dell'11 novembre 1998 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 10.03.2010 per indebita duplicazione della sanzione delle somme contestate.

La sentenza aveva duplicato il danno, computando sia le differenze retributive tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito e sia le somme percepite per gli incarichi esterni. In tal modo aveva violato il principio del *ne bis in idem*, come statuito dalla Corte EDU.

Conclusivamente si chiedeva di annullare e/o riformare la decisione impugnata con la dichiarazione dell'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione proposta nei confronti dell'appellante, decidendo come segue:

1. Dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;
2. Dichiarare la nullità della sentenza, per contrasto con la richiesta presente nell'atto di citazione di condanna in favore della Regione Campania;
3. Dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria per mancato esercizio del *beneficium excussionis*;
4. Dichiarare la prescrizione delle poste di danno relative alla fattura emessa nel 2009;
5. Annullare la sentenza senza rinvio rigettando nel merito la domanda attrice per carenza del danno patrimoniale o, in subordine, quanto meno

limitatamente alla posta di danno derivante dal percepimento di maggiore retribuzione;

6. Annullare la sentenza, senza rinvio, rigettando nel merito la domanda attrice per carenza di dolo o di colpa del dipendente;
7. Annullare o riformare la sentenza per aver determinato erroneamente la posta di danno derivante dal c.d. svolgimento di attività professionale, a causa dell'erronea considerazione anche di incarichi non soggetti ad autorizzazione, anche di attività di consulenza, anche di una fattura del 2011 inesistente, ma erroneamente attribuita al prof. Feo;
8. Annullare o riformare la sentenza per aver determinato erroneamente la posta di danno derivante dalla c.d. maggiore retribuzione per omessa comparazione e compensazione con il lavoro svolto dal prof. Feo e per omessa defiscalizzazione degli importi;
9. In via ulteriormente gradata, annullare o riformare la sentenza esercitando nella misura massima o in quella ritenuta equa il potere di riduzione, considerando tutte le circostanze soggettive e oggettive;
10. Con vittoria di spese, di diritti e di onorari, applicando i parametri dei compensi professionali approvati con d.m. n. 55 del 2.04.2014, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

La Procura Generale chiedeva la reiezione del gravame, sottolineando che l'azione della Procura riguardava danni ulteriori e diversi rispetto a quelli derivanti dal mancato riversamento degli importi riscossi, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile; questa sussisteva comunque anche nel primo caso, come da giurisprudenza della Corte di cassazione. La natura abituale o occasionale degli incarichi era questione di merito e non

pregiudiziale. Non sussisteva, neppure, alcun vincolo, per il P.M., di citare previamente in giudizio l'ente erogante, che, nella specie, aveva già pagato il compenso al percettore (1° e 3° motivo).

Parimenti da disattendere era il secondo motivo sulla discordanza tra invito a dedurre ed atto di citazione, spettando al giudice l'individuazione dell'ente che subisce il danno, ai sensi dell'art. 86 c.g.c.

Anche il sesto motivo era infondato, ben potendo il giudice contabile sindacare la legittimità di un atto amministrativo per valutare la liceità del comportamento, nonché eventuali responsabilità della P.A. per irregolarità delle stesse autorizzazioni. Priva di pregio era anche la doglianza concernente la prescrizione per la fattura del 13.5.2009, poiché il termine iniziale della causa estintiva era quello del pagamento del compenso e non la data di emissione della fattura, documento rilevante ai soli fini fiscali.

Erano poi da respingere i motivi sull'assenza di necessità di autorizzazione ma di una semplice comunicazione per alcuni incarichi, come da giurisprudenza di appello recente, non senza considerare che l'appellante risultava titolare di partita Iva pur in costanza di rapporto a tempo pieno. Il regime di incompatibilità dei docenti universitari non comportava una completa liberalizzazione dell'attività esterna, rimanendo pur sempre il regime di incompatibilità assoluta o relativa. Il danno, fatti salvi i calcoli relativi alla duplicazione della fattura emessa dalla STCV nel 2011, era stato correttamente calcolato; in particolare, erano dovuti sia i compensi erogati e non riversati all'amministrazione di appartenenza, in quanto non debitamente percepiti, sia la maggiorazione stipendiale spettante per il docente che aveva optato per il regime di tempo pieno, non spettante nel caso di tempo definito; per il primo infatti erano previste

specifiche indennità contrattuali e regolamentari per cui le due voci di danno erano perfettamente cumulabili e non costituiva un'ipotesi di *bis in idem*.

La sentenza impugnata aveva altresì tenuto conto anche delle ritenute fiscali, debitamente scomutate, anche se sul punto la giurisprudenza della Corte dei conti non era univoca. Alla luce di quanto sopra la Procura generale riteneva non fondata anche una richiesta di riduzione dell'addebito.

All'udienza pubblica del 17 ottobre 2019 l'Avvocato Sergio Perongini, in sostituzione dell'Avv. Brunella Merola, sottolineava che la fattura del 2009 era coperta da prescrizione con necessità di defalcare l'importo. Inoltre, la Guardia di Finanza aveva erroneamente duplicato alcune fatture.

Ribadiva la necessità di ridurre ulteriormente l'importo per la fiscalizzazione; due incarichi erano stati conferito dall'autorità giudiziaria e non occorreva alcuna autorizzazione. Rimanevano quattro incarichi spalmati in più anni e di natura meramente occasionale; richiamava due profili, sul concetto di attività di consulenza e quello relativo alla disapplicazione delle autorizzazioni regolarmente rilasciate dall'Università. L'attività svolta dall'appellante era riconducibile ad attività consulenziale e non libero professionale, non avendo una consistenza di tal fatta e non era svolta in favore di un unico committente. Dal tenore delle norme di riferimento si evinceva che l'endiadi "attività di collaborazione scientifica e di consulenza" riguardava distinte attività e pertanto non poteva essere abrogato l'aspetto consulenziale riconducendolo al primo. La norma elencava in maniera tassativa gli incarichi vietati o necessariamente autorizzati. Era intervenuta anche l'ANAC che aveva sottolineato l'oscurità della norma. Ribadiva che il potere di disapplicazione spettava al giudice ordinario. La presenza dell'autorizzazione escludeva in radice il danno erariale.

La somma delle autorizzazioni non corrispondeva a quella della somma delle fatture, ma era perché occorreva considerare il carico fiscale. Insisteva quindi nelle conclusioni.

Il V.P.G. Sabrina D'Alesio contestava le affermazioni dell'appellante; il professore era titolare di partita IVA, elemento che supportava la fondatezza della sentenza di primo grado. Le attività contestate erano riconducibili ad attività libero professionali, incompatibili con lo *status* di professore a tempo pieno e quindi non autorizzabili. La Procura generale aveva recepito un principio della sentenza della II Sezione centrale di appello, n. 235 del 2019, per la quale la legge "Gelmini" non aveva liberalizzato tutte le consulenze ma previsto soltanto un'incompatibilità assoluta o relativa. La condotta era connotata dal dolo anche perché nessun incarico è stato comunicato all'amministrazione. Le autorizzazioni sono illegittime e sul punto la II sezione di appello ha affrontato la questione della rilevanza di un'autorizzazione rilasciata a seguito di un'istanza non chiara del dipendente. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa vi è stata una duplicazione delle fatture del 2011. Si rimetteva al Collegio insistendo per il risarcimento del danno nelle due voci.

In tale stato la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale occorre esaminare la questione di giurisdizione proposta sotto plurimi profili. Innanzitutto va chiarito che il **primo motivo di appello** lamenta, in definitiva, la carenza di giurisdizione (o di potere giurisdizionale) con riferimento all'esercizio dell'attività libero professionale, erroneamente ritenuta sussistente dalla Procura attrice e dalla Corte territoriale, trattandosi in realtà non di un'"attività" continuativa, bensì di incarichi sporadici

ed occasionali non idonei ad integrare la nozione di attività oggetto delle norme repressive di cui all'art. 53, commi 7 e 7-bis del d. lgs. n. 165 del 2001. Trattasi di motivo che non riguarda la sussistenza della *potestas iudicandi* del giudice contabile ma esclusivamente il merito del giudizio; infatti, per verificarne la fondatezza, occorre vagliare la natura dell'attività complessivamente svolta dall'appellante. Pertinente, in ipotesi, è invece il **terzo motivo**, per il quale l'obbligo di versamento del compenso percepito dal dipendente, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, sarebbe dovuto *in primis* da quest'ultima e soltanto in seconda battuta dal dipendente stesso, configurandosi, quindi, un'obbligazione di carattere privatistico rientrante nella cognizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Il motivo è infondato, alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte regolatrice (Cass. Civ. SS.UU. n. 22688 del 2011, 20701 del 2013, 25769/2015 17124/2019) e di queste Sezioni centrali (questa Sezione I, n. 406 del 2014 e n. 1052 del 2014; Sez. II, n. 362/2019, *ex plurimis*) che ha sottolineato che l'art. 7 del d. lgs. n. 165 del 2001 è volto a tutelare un interesse pubblico, il dovere di esclusività tipico del pubblico impiego al di fuori delle ipotesi tipicamente ed espressamente stabilite e salvo autorizzazione, che non riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Infatti, se pure sussiste il dovere del soggetto conferente di riversare alla datrice di lavoro il compenso relativo a incarichi non autorizzati, con conseguente diritto di credito nei confronti del dipendente, nondimeno un analogo e indipendente obbligo è previsto per colui che percepisce gli emolumenti, obbligo che, certamente, non viene meno. La giurisprudenza citata al riguardo dall'appellante rimane assolutamente minoritaria e non è stata condivisa in sede di appello, come la

decisione della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 31 del 2012, riformata proprio da questa Sezione con la citata decisione n. 401 del 2014. Aderendo all'interpretazione prospettata dalla Difesa, infatti, si arriverebbe alla paradossale conclusione di svuotare di contenuto la norma precettiva, poiché nel caso in cui, come nella specie, l'amministrazione non abbia agito nei confronti del terzo, l'obbligo del privato percettore verrebbe meno. In completa adesione alla richiamata giurisprudenza e alla motivazione dell'impugnata decisione, il motivo deve essere respinto.

2. Ne discende la reiezione anche del **quarto motivo di gravame**, collegato al primo da un nesso logico-giuridico, per l'affermazione della giurisdizione del G.A. (giudice dei rapporti di lavoro non contrattualizzati, come nel caso dei professori universitari) Il motivo trascura il fatto che tutti i compensi di cui si verte sono stati effettivamente versati in favore dell'appellante, per cui soltanto a quest'ultimo incombeva l'obbligo di riversare il *tantundem* all'Erario, in applicazione dell'art. 7 più volte citato) ed è infondato.

Al riguardo, ancora una volta la Corte regolatrice, nel riaffermare *in subiecta materia* la giurisdizione contabile, ha sancito, in armonia con la precedente giurisprudenza, che l'art. 7 bis del d. lgs n. 165 del 2011, nell'aggiungere l'inciso "*L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebitamente percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti*", è meramente ricognitiva del disposto precedente (Cass. SS.UU. Civ., n. 25769/2015 e giurisprudenza in essa richiamata). In tale contesto, l'obbligo di versamento del compenso indebitamente percepito, in difetto di autorizzazione, da parte del dipendente,

costituisce un rafforzamento del dovere di richiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, al fine di garantire, attraverso il controllo di quest'ultima sulla compatibilità dell'incarico extraistituzionale, il proficuo svolgimento di quello principale. Per cui deve ribadirsi l'assoluta autonomia tra la procedura testé richiamata (obbligo dell'Amministrazione di richiedere al terzo erogatore l'importo dei compensi percepiti) e il dovere di recupero dello stesso in capo al Procuratore contabile. Più di recente, le Sezioni riunite di questa Corte (sentenza n 26 del 2019), intervenute in sede di questione di massima sulla controversa natura della responsabilità derivante dalla violazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza da parte dei pubblici dipendenti per incarichi retribuiti e del connesso dovere di riversare, in difetto, quanto indebitamente percepito all'amministrazione di appartenenza, hanno sottolineato che la preventiva escussione del soggetto presso cui è stata svolta l'attività esterna non è necessaria quando il dipendente abbia già ricevuto i compensi.

3. Parimenti è infondato l'ulteriore profilo, di cui al **sesto motivo di appello**, che censura l'esercizio, da parte del giudice contabile, del potere di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, spettante, ai sensi dell'art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, all. E), unicamente al giudice ordinario. L'appellante, sul punto, ha evidentemente travisato il contenuto della sentenza impugnata, la quale ha avuto cura di specificare, richiamando un precedente, che "la necessità di un accertamento incidentale della legittimità dell'atto di aggiudicazione, preliminare alla valutazione del comportamento del pubblico funzionario e del danno conseguente, non avviene con il meccanismo della disapplicazione in senso

tecnico perché l'esito dell'atto illegittimo non è disconosciuto dal giudice contabile al fine dell'affermazione di un diritto o interesse legittimo che esso preclude, ma è considerato nella sua effettività giuridica, per il risultato che ha prodotto". Aggiunge, altresì, questo Collegio che, a ben vedere, emerge dagli atti che il giudice di primo grado non ha affatto "disapplicato" ovvero sindacato i provvedimenti di autorizzazione emessi dall'Università degli Studi di Salerno, ma ha constatato che l'oggetto dell'autorizzazione (consulenza ovvero attività occasionale) non coincideva con quella effettivamente svolta dal docente (così per l'autorizzazione n. 86 del 16 marzo 2011 per l'incarico di modellazione strutturale FEM per lo studio De Pascale, ritenuto incarico di progettazione e non di consulenza; ma anche per l'autorizzazione n. 422 del 2009 (consulenza per le strutture dell'impianto F.O.R.S.U. del Comune di Salerno); in sostanza non è stata dichiarata l'illegittimità dell'autorizzazione, ma è stato rilevato che l'incarico era stato svolto per un oggetto diverso. Dunque, in nessun modo il giudice contabile ha disapplicato i provvedimenti autorizzativi, limitandosi al confronto tra il contenuto delle autorizzazioni e l'oggetto e il contenuto delle attività svolte dal prof. Feo.

4. Va poi affrontato il **secondo motivo di appello**, con il quale si lamenta la nullità dell'atto di citazione che aveva indicato, quale soggetto danneggiato, la Regione Campania anziché l'Università degli Studi di Salerno. È evidente, infatti, che trattasi di un errore, nelle conclusioni dell'atto di citazione, nell'identificazione dell'ente che ha subito il nocumento economico; errore che però, anche a non volerlo ritenere un mero refuso, non costituisce causa di nullità. La nullità dell'atto di citazione, ai sensi della normativa di riferimento (artt. 1, 3, 4, 5 e 26 del R.D. n. 1038 del 1933 e gli artt. 163, 163 bis, 164 del

c.p.c.), vigenti all'epoca del deposito dell'atto di citazione (oggi art. 86 C.G.C.) per consolidata giurisprudenza (C. Cass., SS.UU., n. 8077/2012, C.d.C., Sez. II App. n. 760/2016; questa Sezione, nn. 259/2016 e 117/2017, *ex plurimis*) sussiste quando sia assolutamente impossibile l'identificazione del *petitum* e della *causa petendi* del giudizio, con conseguente negativo riflesso sulla difesa della controparte. Tale *vulnus* non si è verificato, essendo evidente l'identificazione dell'amministrazione danneggiata nell'Università dalla narrativa dei fatti indicati nella citazione (vedasi, in particolare, pag. 7, nella quale si dà atto della costituzione in mora del docente da parte dell'Università; pag. 17, che riporta il Regolamento per l'autorizzazione degli incarichi retribuiti al personale docente e ricercatore a tempo pieno); per cui è possibile comprendere, dal complesso dell'atto di citazione e dalla documentazione allegata, sia l'oggetto della domanda, sia la ragione della stessa. Non è inutile ricordare, poi, che sia la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 220 del 1986) che quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 3758 del 2009) che di queste Sezioni Riunite in sede di questione di massima (sentenza n. 28/2015/Q.M.) hanno ribadito che la lesione delle norme processuali non è invocabile di per sé, essendo sempre necessaria la dimostrazione di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima. Sul punto appare non pertinente il richiamo alla disciplina della corrispondenza tra capo di imputazione (accusa) e sentenza penale, che sono disciplinati dagli artt. 521 e 522 c.p.p. e che risentono della tipicità delle fattispecie di reato (art. 25 II comma, Cost.).

5. Va poi disatteso il **quinto motivo di gravame** che lamenta la condanna dell'appellante per la mancata comunicazione all'amministrazione di

appartenenza degli emolumenti percepiti a seguito dello svolgimento di incarichi non soggetti ad autorizzazione e liberamente esercitabile dal docente. Infatti, a differenza di quanto ritiene l'appellante, che fa una lettura incompleta delle motivazioni della decisione impugnata, il giudice di primo grado non ha affatto condannato il professore per l'omessa comunicazione degli incarichi, bensì "per gli importi dei compensi dovuti per le prestazioni svolte per l'inosservanza del divieto del dipendente pubblico di svolgere incarichi retribuiti in difetto di autorizzazione" (pag. 9).

5. Preliminarmente, anche se il relativo motivo non è stato indicato unitariamente ma nel corpo dell'esame del merito effettuato dall'atto di appello, va respinta **l'eccezione di prescrizione** che riguarda una serie di incarichi, quali quelli relativi al 2009 e al secondo incarico del 2011 (Codominio Palazzo Senatore) perché la causa estintiva, come sottolineato dalla sentenza impugnata, inizia a decorrere dal momento di effettiva percezione dei compensi previsti o dovuti per lo svolgimento dell'incarico e non da quando l'attività extraistituzionale è stata svolta.

Fa eccezione la fattura emessa in data 13 maggio 2009 nei riguardi del prof. Ascione. Infatti, ai sensi dell'art. 21, IV comma del d.P.R. n. 633 del 1972, "La fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, in duplice esemplare, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'art. 6, o dall'ultimo giorno della settimana per le operazioni fatturate settimanalmente; nello stesso termine uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte". Pertanto, non essendo stata contestata una emissione successiva all'esecuzione della prestazione, deve ritenersi che la fattura *de qua* sia stata emessa entro trenta

giorni dal pagamento, avvenuto presumibilmente dall'11 aprile 2009 in poi; per cui la relativa posta di danno è irrimediabilmente prescritta, anche se, come si vedrà nel merito, si trattava di attività scientifica e quindi consentita anche ai docenti universitari a tempo pieno a norma dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010. Negli altri casi, anche se la condotta è anteriore al quinquennio rispetto al primo atto interruttivo della citazione (ossia l'atto di messa in mora dell'Università in data 1.10.2014 seguita dall'invito a dedurre notificato il 26 novembre del 2014), l'azione della Procura regionale è stata tempestivamente esercitata, avuto riguardo al citato atto interruttivo del decorso della causa estintiva e dalla precedente messa in mora da parte dell'Università, ente danneggiato.

Occorre a questo punto distinguere le due partite di danno per cui è causa, anche se le conclusioni non sono differenti.

Per quanto riguarda l'indebita percezione delle differenze retributive tra il trattamento spettante nel regime a tempo pieno rispetto a quello a tempo definito, la giurisprudenza consolidata di questa Corte dei conti (per tutte Sez. II centr. App. n. 243/2017) ritiene che, nel caso di pagamenti indebiti è alla data di questi ultimi che si realizza l'asserito ingiusto depauperamento delle pubbliche finanze (SSRR 7/QM/2000 e SSRR 14/QM/2011). Infatti, la prescrizione comincia a decorrere dai singoli pagamenti delle non dovute maggiorazioni stipendiali, essendo ciascun pagamento soggetto ad un proprio termine prescrizionale (sent. SSRR n.7/QM/2000).

La conclusione, come detto, non cambia rispetto alla seconda posta di danno contestata, vale a dire l'omissione del riversamento dei compensi indebitamente percepiti dal docente; anche a voler far coincidere il *dies a quo* con l'emissione

della fatture nei confronti dell'ente erogante il compenso il termine prescrizione non si è compiuto, avuto riguardo al fatto che si tratta di emolumenti percepiti tutti dal 2010 in poi, come si evince dalla relazione della Guardia di Finanza e dall'atto di citazione, a nulla rilevando la condotta posta in essere dall'appellante; proprio perché il fatto illecito non consiste tanto nell'aver esercitato attività libero professionale senza autorizzazione, quanto nell'omissione del riversamento dell'importo percepito all'ente da cui dipendeva (nei termini, Sezioni Riunite n. 26/2019/Q.M.).

6. Nel merito (ottavo motivo di appello, punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4; undicesimo motivo di appello), l'appello è parzialmente fondato ma unicamente con riferimento alla prestazione, di cui alla fattura emessa il 13.5.2019, nei confronti del prof. Ascione, per quanto appresso si dirà, e per la duplicazione della somma di € 15.600,00 nell'anno 2011.

Per tutte le altre attività, che si indicheranno partitamente in seguito, la lettura del complesso normativo disciplinante il regime delle attività consentite ai professori universitari a tempo pieno e a tempo definito e il rapporto con la disciplina generale dei pubblici dipendenti non è corretta, tentando un'ingiustificata liberalizzazione delle attività dei docenti a tempo pieno anche al di fuori del pur assai ampio perimetro normativo.

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010 la disciplina in vigore *ratione temporis* era il d.P.R. n. 382 del 1980, come modificato dalla legge n. 118 del 1989. L'art. 11 della suddetta legge, nel disciplinare le due principali categorie di docenti in ragione del differente impegno didattico (tempo pieno e tempo definito, da cui scaturisce anche una diversa possibilità di carriera nell'ambito universitario) va letto in

coordinamento tra i due diversi regimi, nel senso che se la legge ha statuito la compatibilità del tempo definito con l'attività libero professionale è evidente che non lo è il regime a tempo pieno, proprio per le diverse conseguenze che determina l'opzione in termini di carriera del docente e dei riflessi sull'attività didattica.

Anche tenendo conto dell'ampliamento, *recte* precisazione in materia di attività prestata per conto delle amministrazioni dello Stato e delle perizie giudiziarie, introdotta dall'art.3 della legge n. 118 del 1989, è evidente che per "consulenza" non si può certo intendere l'attività libero professionale *tout court* come vorrebbe l'appellante; altrimenti sarebbe inutile la differenziazione netta tra il regime del professore a tempo pieno e quello a tempo definito. A tale proposito non è, neppure, condivisibile l'interpretazione della complessa normativa offerta dall'atto di appello (pag. 6). Infatti, per espressa previsione, l'art. 53, commi da 7 a 13 (e quindi anche il divieto di svolgere attività non autorizzata retribuita), si applica anche ai professori universitari, la cui categoria si differenzia, rispetto agli altri dipendenti pubblici, unicamente per la previsione del rinvio ai regolamenti di Ateneo per quanto riguarda le modalità di autorizzazione, a salvaguardia dell'autonomia di tali enti.

Parimenti, gli incarichi ricadenti sotto la vigenza temporale dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010 (legge "Gelmini"), e cioè quelli successivi al 29.01.2011, non rientrano nell'attività di consulenza ivi prevista.

Al riguardo, analizzando l'oggetto dei predetti incarichi, si evince chiaramente che non si tratta di consulenza in materia scientifica, ma di fornire risoluzione a problematiche concrete e, quindi, espletamento di attività libero professionale. E, in ogni caso, come affermato da giurisprudenza anche recente (cfr. Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, n. 37 del 2015, che ha esaminato *funditus* la questione delle autorizzazioni dopo l'entrata in vigore della legge “Gelmini”), e di questa Sezione centrale (sentenza n. 80 del 2017), deve ritenersi che l' art. 6, comma 10, per i docenti a tempo pieno, vada letto unitamente al successivo comma 12, dedicato ai professori a tempo definito, per i quali, invece, l'unico limite per lo svolgimento delle attività libero-professionali è costituito dall'assenza di conflitto di interesse con l'ateneo di appartenenza. Da ciò si desume che per i professori a tempo pieno rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto. L'attività di consulenza, pertanto, non va intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica, di cui conserva le stesse natura e caratteristiche e non può in ogni caso coincidere, confondendosi, con l'attività libero-professionale con il privato o con il pubblico. Tale attività non è possibile per il comma 9 in quanto “*L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno*”. Diversamente opinando, infatti, il divieto sarebbe facilmente aggirabile, per i professori a tempo pieno, indicando come mere consulenze incarichi che, invece, hanno natura libero professionale, che, sicuramente, va riferita a tutti quelli oggi in contestazione, fatta eccezione che per le attività di collaborazione scientifica e stesura di testi universitari con il prof. Ascione di cui alla fattura del 13. 5.2009.

Non è inutile ricordare, in proposito, che i nominativi dei professori a tempo pieno vengono comunicati all'ordine professionale al cui albo i professori risultano iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

6.1 Per ordine logico vanno esaminati, innanzitutto, i motivi di gravame riguardanti lo svolgimento di incarichi non autorizzati ovvero svolti in presenza

di un'autorizzazione rilasciata per un'attività di consulenza, mentre in realtà si trattava di svolgimento di attività libero professionale; ovviamente, l'esame della posta si riverbera su quella relativa alla percezione, su base annuale, delle differenze retributive per l'opzione a tempo pieno espressa a suo tempo dal prof. Feo in data 29.10.2002. A tale riguardo, risulta che la fattura emessa dal prof. Ascione, sentito durante l'istruttoria, e le cui dichiarazioni non hanno trovato smentita, è relativa ad attività scientifica per la pubblicazione di diversi volumi, partitamente indicati dalla difesa in primo grado ed in appello, riguardanti l'insegnamento universitario del prof. Feo (Statica delle travi e dei sistemi di travi, elementi di scienza delle costruzioni), con conseguente non necessità di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 312 del 1980 e s.m.i.

Cadendo tale posta di danno, pari a € **9.360,00**, va altresì scomputata quella, relativa all'anno 2009, per la percezione degli emolumenti differenziali tra il trattamento retributivo tra professore a tempo pieno e a tempo definito e pari a € 5.707.21.

6.2 Per **l'anno 2010** è generica e non dimostrata la natura di attività consulenziale e di docenza asseritamente svolta nei confronti dell'ing. Di Marco relativa a consulenza, impiego e modellazione agli elementi finiti (€ **15.600,00**), risultando la dichiarazione in proposito dell'ing. Di Marco; infatti, le dichiarazioni di quest'ultimo sono generiche né il professore ha corredato con adeguata documentazione le sue affermazioni (indicazione dei nominativi dei discenti, deposito di materiale didattico come le slides menzionate dal Di Marco); parimenti, non va ritenuta attività autorizzabile quella relativa all'incarico conferito dalla Società C. Lotti & Associati S.p.A., non tanto perché ad erogare il compenso è stato altro soggetto giuridico (RCM Costruzioni s.r.l.),

quanto per l'intrinseca natura dell'attività svolta. Risulta infatti dai controlli incrociati della Guardia di Finanza presso le società destinatarie delle fatture che la RCM faceva parte di un'ATI aggiudicataria della gara di appalto per la realizzazione di un impianto di raccolta differenziata dei rifiuti e che il prof. Feo rivestì la qualifica di professionista di fiducia, unitamente con il progettista ing. Buonomo; la procuratrice speciale della R.C.M. ha dichiarato che l'appellante ha svolto attività aggiuntive "nell'ambito della progettazione" dei lavori e, dunque, non ascrivibile al novero delle attività consentite ovvero autorizzabili per un docente universitario a tempo pieno. L'importo in questione (€ **20.165,00 lordi**) è dunque da ritenersi non erogabile e soggetto all'obbligo di riversamento, da parte dell'appellante, all'Università di Salerno.

Sul punto la decisione impugnata, benché con motivazione succinta, non incorre in contraddizione, essendo chiaro il percorso logico seguito, per il quale, contrariamente a quanto abilmente argomenta l'appellante, l'attività non è di consulenza ossia di un parere espresso su questioni scientifiche generali e astratte, bensì di risoluzione di problematiche inerenti alla progettazione di un'opera. Per lo stesso motivo, essendo chiaro il *petitum* né assolutamente incerto non può essere accolta la doglianza di nullità dell'atto di citazione sul punto.

6.3 Per l'anno 2011, analogamente all'anno 2010, va ritenuta attività non autorizzabile, con conseguente addebito dell'importo relativo, l'incarico conferito dalla STCV dell'ing. Di Marco, (cfr. punto n. 6.2). Tuttavia, in relazione a tale annualità, va accolta la contestazione dell'appellante, perché effettivamente l'importo di € 15.600,00 è stato erroneamente duplicato nell'informativa della Guardia di Finanza, come emergente *ictu oculi* dalla

stessa nonché dal fatto che tale somma non si basa su una fattura. Di conseguenza deve essere addebitato un unico importo di € 15.600,00 a seguito di tale attività, a titolo di omesso riversamento del *tantundem* all'amministrazione di appartenenza (**nono motivo di appello**).

Anche l'incarico (per un importo di € 1.191,00) relativo alla nomina, ex art. 810 c.p.c., di componente del Collegio arbitrale per il Condominio "Palazzo Senatore" da parte del Presidente del Tribunale di Salerno, doveva essere autorizzato dall'Ateneo. Infatti la nomina ad arbitro di parte (quale era il Condominio in questione) in un arbitrato irrituale non è assimilabile all'incarico di consulenza tecnica di ufficio nel processo civile o alla perizia in quello penale; in ogni caso, il Regolamento di Ateneo vigente all'epoca (D.R. n. 4929/98) all'art. 3, lett. d), prevedeva l'autorizzazione dell'Ateneo che non è stata richiesta; sul punto erra la Difesa che pretende di ascrivere l'incarico a quelli svolti "per conto dell'amministrazione dello Stato" di cui all'art. 11, comma 5, lett. a) del regolamento di Ateneo, non trattandosi di "perizia giudiziaria" ma di attività svolta per conto di una parte privata, che infatti ha provveduto a regolare il relativo compenso.

Parimenti non accoglibile è la motivazione del gravame con riguardo al terzo incarico, conferito dalla Costruzioni Penzi ingg. S.p.A. (€ 3.120,00, di cui alle due fatture nn. 2 e 3 in data 3/1/2011 di € 1.634,88 ciascuna) perché, analogamente a quanto avvenuto per l'incarico conferito dalla C. Lotti & C. s.p.a. e pagato dalla R.C.M. s.p.a. è evidente che si tratta non di attività di consulenza come sopra precisata, ma libero professionale finalizzata al "collaudo svolto per vostro conto presso cantiere di Castellamare di Stabia" e "mostra d'Oltremare" Al riguardo non risulta risolutiva la dichiarazione, di

molto successiva all'incarico, rilasciata dal procuratore generale dell'ente erogante Costruzioni Penzi perché, anzi, conferma che trattavasi di attività strumentale al collaudo e quindi non ascrivibile ad attività di consulenza.

L'appellante si sforza di ricondurre l'incarico per la progettazione dell'edificio "Crescent" conferito dall'ing. Giuseppe De Pascale (euro 6.760,00) alla consulenza scientifica, ma l'esame degli atti dimostra esattamente il contrario. Infatti, anche se il professore non ha svolto l'attività di progettazione, tuttavia ha collaborato alla stessa, risolvendo problemi tecnico-strutturali; la circostanza che l'abbia fatto attraverso il *software* di cui era sviluppatore non inficia la ricostruzione appena fatta; quello che rileva è che in sostanza il professore ha collaborato all'attività di progettazione, risolvendo concreti problemi e non rilasciando un parere astratto o comunque di carattere scientifico. Tanto risulta, del resto, dalle dichiarazioni dello stesso ing. De Pascale rese alla Guardia di finanza, per il quale l'appellante aveva collaborato "per il progetto esecutivo del fabbricato Crescent relativamente alla parte strutturale effettuando la modellazione degli elementi finiti del fabbricato". Quindi, anche se l'incarico non riguarda tutta la progettazione, tuttavia l'appellante vi ha concorso risolvendo con il suo apporto problematiche relative all'attività progettuale.

A non diversa soluzione si giunge per l'incarico riferito all'attività svolta nei confronti della **Sapi Scarl**. Depongono a favore della soluzione accusatoria sia la delimitazione in un periodo ultra-biennale dell'incarico, incongruo per una vera attività di consulenza, sia il collegamento con un'attività concreta di collaudo e di prove di carico concretamente effettuate nell'ambito di attività di costruzione, come avvenuto per l'incarico precedente. A tale proposito è illuminante la descrizione riportata in fattura che, al di là della denominazione

di “consulenza tecnico-scientifica” in realtà concerne prove di carico a supporto del collaudo. Le dichiarazioni in proposito del procuratore generale di una società socia della SAPI sono generiche e *de relato*; se veramente si fosse trattato di attività consulenziale sarebbe rimasta una traccia scritta che l'appellante avrebbe dovuto produrre.

6.3 Stessa conclusione trae il Collegio per l'incarico conferito dalla Costruzioni Ingg. Penzi nell'anno **2012** (importo € 15.600,00); al di là, anche in questo caso, delle dichiarazioni postume del procuratore della società, l'attività di formazione e supporto per le figure professionali della società asseritamente espletata dal professore avrebbe dovuto trovare una traccia. Anche per l'incarico relativo al compenso percepito dalla Unipol (non Fondiaria – Sai S.p.a.) per € 5.330,00, pur trattandosi di attività di C.T.U. svolta nell'ambito di un procedimento civile (compenso liquidato nel 2012) va rilevato che, ai sensi della normativa sopra richiamata del Regolamento di Ateneo (art. 3 lett. D) essa era soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ateneo, sia pure senza istruttoria, autorizzazione che non risulta essere stata né richiesta, né rilasciata. È evidente che l'Ateneo, anche per questa tipologia di incarico, si riservava la valutazione sull'eventuale incompatibilità del professore.

In definitiva, aggiunge il Collegio che, fatte salve le precisazioni di cui innanzi, nel complesso l'attività svolta nel periodo considerato dall'appellante, per la qualità e quantità degli interventi come desumibile dalla documentazione in atti, dalla loro continuità nel tempo e dall'incidenza dei ricavi complessivi da essa ritratti, in un periodo di imposta addirittura superiore a quello percepito dall'Università, è qualificabile come attività libero professionale. Dalla stessa relazione del dr. D'Arienzo, prodotta dall'appellante sub. all. 9 in sede di

gravame, risulta infatti che, per gli anni 2010, 2011 e 2012 il prof. Feo ebbe a dichiarare un reddito professionale rispettivamente di € 35.076,00, € 77.220,00 e € 37.616,00, importi incompatibili con attività occasionale; che l'ing. Feo non avesse collaboratori o una struttura dedicata non rileva in questa sede, ma eventualmente ai fini del pagamento dell'IRAP, essendo sufficiente che il professionista svolga, senza vincolo di subordinazione, l'attività in favore di terzi anche semplicemente con l'utilizzo delle proprie conoscenze ed *expertise*. Del resto, non è inutile notare che le fatture erano intestate come "Studio del prof. Ing. Luciano Feo" e che lo stesso fosse titolare di partita IVA sin dal 2006, il cui presupposto è appunto lo svolgimento continuativo di attività libero professionale. L'apertura di una posizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, costituisce l'ammissione dello svolgimento di imprese, arti e professioni in maniera abituale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 "*Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività' di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attività' esercitata, nonché quelle rese dalle società' e associazioni indicate nel quarto comma dell'art. 4.*"

In ragione di tale complessiva attività e dell'apertura di partita IVA sin dal 2006 questo Collegio ritiene di confermare la conclusione della decisione impugnata in ordine all'elemento soggettivo dell'addebito (**decimo motivo di appello**), sia pure correggendone parzialmente la motivazione. Infatti, dallo scomputo della somma di € 15.600,00 erroneamente addebitata all'appellante e di cui non vi è traccia nella documentazione fiscale a

sostegno dell'ipotesi accusatoria (cfr. punto precedente) si evince che tutti i compensi sono stati effettivamente dichiarati dall'appellante ai fini fiscali. Tuttavia, si conferma l'altra parte del ragionamento seguito dal giudice di primo grado, per il quale l'elevato livello professionale del docente, dimostrato in atti, palesa una consapevole violazione della normativa di riferimento, sia omettendo di richiedere le dovute autorizzazioni, sia facendo apparire come attività consulenziale una serie di prestazioni ingegneristiche collegate alla risoluzione concreta di problematiche costruttive e quindi, come si è visto, pienamente rientranti nel concetto di attività libero-professionale.

7. E' parzialmente fondato, in relazione all'assenza della necessità di autorizzazione per la collaborazione scientifica di cui alla fattura del 2009, emessa in favore del prof. Ascione, il **dodicesimo motivo di appello**, anche se non è condivisibile la prospettazione da parte dell'appellante. Infatti, la prima partita di danno non consegue dal mancato svolgimento dell'attività di docenza da parte del professore, che non è mai stata contestata, né costituisce una sanzione per l'inosservanza del divieto, ma scaturisce unicamente dalla differenza tra la percezione della retribuzione a titolo di docente a tempo pieno rispetto a quella di docente a tempo definito. Tanto precisato, poiché nel 2009 l'unica contestazione di attività non autorizzata non è fondata, per quanto detto sopra, cade anche la relativa posta di danno, pari a € 5.707,21, derivante dal delta differenziale tra retribuzione annua tempo pieno/tempo definito. Non così per le altre annualità 2010, 2011 e 2012 perché, come si è visto, sono stati ritenuti infondati i relativi motivi di gravame, fatto salvo l'importo duplicato di € 15.600,00 per l'anno 2011.

Quindi, sul punto non è pertinente la documentazione depositata dall'appellante a dimostrazione del lavoro svolto in Ateneo perché, anche se il Collegio dà atto dello spessore professionale del prof. Feo, che non è messo in discussione dalla presente vertenza, non è rilevante nella specie; la prima posta di danno, si ripete, discende dalla differenza dei compensi corrisposti a seguito dell'opzione per il tempo pieno dell'appellante, che *ex lege* viene compensata con un aumento delle voci retributive spettanti rispetto al tempo definito, oltre che con le maggiori prospettive di carriera nell'ambito universitario.

8. Va infine respinto anche il **tredicesimo motivo di appello**, esaminato congiuntamente al **sedicesimo e al diciassettesimo**, che pretende di “compensare” la seconda partita di danno (derivante dall'omissione del riversamento all'amministrazione di appartenenza delle somme percepite in difetto di autorizzazione o non autorizzabili) con l'attività svolta in favore dell'Ateneo ovvero di circoscrivere il danno a parte dei periodi interessati dagli incarichi in questione.

Nel richiamare le precisazioni di cui al punto precedente, il Collegio sottolinea che l'obbligo di riversare i compensi, di cui all'art. 53, comma 7-bis del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 190 del 2012, costituisce una autonoma voce di danno da mancata entrata, nel senso chiarito da queste Sezioni Riunite, in sede di questione di massima, con la decisione n. 26/2019/Q.M.: “L'art. 7 bis, infatti, stabilisce, semplicemente, la responsabilità erariale classica per la violazione dell'obbligo di riversamento del compenso indebitamente percepito, già entrato idealmente e contabilmente, giusta la previsione legislativa, nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito fondo in favore dei dipendenti”; per cui non sono

conferenti le deduzioni dell'appellante sull'estensione temporale dell'attività presa in considerazione, poiché tale voce di danno valuta unicamente l'importo percepito dall'"indebito percettore" e non i periodi in cui l'attività è stata espletata; più innanzi si è chiarito che, contrariamente a quanto assume il prof. Feo, l'attività extraistituzionale svolta nei periodi considerati, per numero, qualità e compensi percepiti è di tutto rilievo, sì da non potersi considerare una mera attività occasionale (tale profilo assorbe anche la motivazione con riguardo all'**undicesimo** e al **diciottesimo motivo** di gravame).

9. Il Collegio di primo grado ha già scomputato gli oneri fiscali compresi nella contestazione attrice di cui alla seconda posta di danno (per complessivi € 115.606,00, ridotta del 50%), ancorché la posizione di queste Sezioni centrali sia per l'addebito al lordo di tali emolumenti (per tutte sentenze di questa I Sezione n. 80/2018 e n. 310/2018), ma sul punto la sentenza è passata in giudicato; quanto alla prima partita di danno relativa al *quantum* differenziale tra retribuzione di professore a tempo pieno e quella a tempo definito (€ 59.971,21, che in questa sede sono stati ridotti di € 5.707,21 per lo scomputo dell'unica fattura contestata per il 2009 e quindi per € 54.264,00) la relativa contestazione deve ritenersi infondata (**quattordicesimo motivo di appello**). Infatti, anche i compensi percepiti quale professore a tempo definito sarebbero stati sottoposti a tassazione. Per quanto riguarda gli oneri contributivi, va osservato che i contributi INPS e INARCASSA sono stati versati in favore dell'appellante, aumentandone la posizione contributiva a fini pensionistici, sicché deve ritenersi che nessun ulteriore scomputo sia dovuto.

10. Va parimenti respinto il motivo riguardante l'omessa motivazione della reiezione della richiesta di applicazione del potere di riduzione dell'addebito

(quindicesimo motivo di appello). Anche se la giurisprudenza contabile nega un esplicito obbligo di motivazione sul punto (per tutte, Sez. II centr. App., n. 254/2019 e giurisprudenza in essa richiamata), questo Collegio, in aderenza al principio costituzionale dell'obbligatoria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ritiene che nel caso di apposita richiesta in tal senso e anche di ufficio il Giudice contabile debba effettivamente dare conto del mancato esercizio de potere conferito dalla legge. A tale riguardo, tuttavia, non si ritiene che gli importi meritino ulteriore riduzione, tenuto anche conto della reiterazione delle attività o non autorizzate o non autorizzabili da parte del prof. Feo, soggetto indubbiamente dotato di tale spessore culturale da doversi rendere conto della particolarità della disciplina in materia di insegnamento universitario e degli obblighi incombenti sui docenti "a tempo pieno". Inoltre, anche se per altra ragione, il Collegio di primo grado, in difformità rispetto all'orientamento consolidato di queste Sezioni centrali (cfr. sentenza della II Sezione centrale di appello, n. 254 del 2019, cit. e giurisprudenza richiamata), ha ridotto della metà l'importo oggetto di riversamento all'Università da parte dell'appellante; riduzione che permette comunque a quest'ultimo di trattenere una buona parte dei compensi indebitamente riscossi e che quindi non consente in questa sede un ulteriore abbattimento.

Conclusivamente, l'appello va accolto unicamente in ordine al *quantum debeatur*; scomputando dalle poste contestate € **9.360,00** di cui alla fattura in favore del prof. Ascione del 2009 perché relativa ad attività non soggetta ad autorizzazione e comunque posta prescritta; € **5.707,21** in relazione all'importo percepito nel medesimo anno 2009 quale professore a tempo pieno rispetto alla retribuzione annua spettante al docente a tempo definito, non essendo stata

dimostrata per tale anno l'indebita percezione; € **15.600,00**, importo duplicato e che non trova corrispondenza nelle fatture prese in considerazione, per un importo totale di € **30.667,21**.

L'appellante dovrà quindi rifondere all'Università degli Studi di Salerno, ente di appartenenza, l'importo totale di € **87.107,21**, oltre interessi legali decorrenti dalla data di ciascuna fattura (data presumibile di percezione dei compensi, che avrebbero dovuto essere contestualmente riversati) alla data del soddisfo in favore dell'Università di Salerno.

Consegue alla conferma della sentenza di condanna, sia pure con modifica *in melius* degli importi, l'addebito delle spese di giudizio anche del presente grado, quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

ACCOGLIE

parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo da risarcire in favore dell'amministrazione di appartenenza Università degli Studi di Salerno la somma di € 87.107,21 oltre interessi legali decorrenti dalla data di ciascuna fattura (data presumibile di percezione dei compensi) alla data del soddisfo.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella misura di € 224,00 (duecentoventiquattro/00).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(F.to Agostino Chiappiniello)

Depositata in Segreteria il 12 novembre 2019

IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvisè Rota